

DETERMINAZIONE CdA CAMPI per LTC (*Long Term Care*).

L'Associazione CAMPI opera da oltre vent'anni, allo scopo di contrattare al meglio beni e servizi per i propri iscritti col vantaggio competitivo dato dalla propria numerosità, ed avendo oggi chiuso positivamente il rendiconto 2017, è intenzione del CdA destinare sino a 100.000 euro, in questa prima fase e comunque per tutto il 2018, per provvedere ad atti di liberalità/ donazioni nei confronti di psicologi nostri associati che eventualmente nel futuro vengano a trovarsi in stato di fragilità maggiore, con l'intento di dare un sostegno ai propri iscritti in stato di non autosufficienza/LTC.

Punti di riferimento CAMPI per questo stanziamento sono:

l'art. 3.3 della Legge 104/92, secondo il quale la situazione di handicap grave si configura *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”* e, per quanto attiene ai fini fiscali, l'art.49bis della L. 296/06: *“Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro”*.

Il CdA può erogare dette donazioni a colleghi, senza limite di età, che – a partire da eventi verificatisi dal 15 maggio 2018 - al momento del verificarsi dell'evento siano regolarmente associati alla Campi e siano in regola col pagamento del contributo associativo annuo.

Il livello di non autosufficienza deve essere stato previamente riconosciuto ufficialmente dalle stesse commissioni mediche che operano per il riconoscimento dell'invalidità civile (Legge n. 295/1990) integrate da un operatore sociale ed un esperto nei casi da esaminare (Legge n. 104/92 – art. 4), nonché da un medico dell'INPS per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009, che ha anche attribuito all'INPS il compito di convalida definitiva dei verbali.

A partire dal rilascio del certificato SSN/INPS col quale si attestano le condizioni di non autosufficienza, l'Associato, o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare o che comunque si occupi dello stesso, dovrà contattare la CAMPI e produrre detta certificazione ed i documenti giustificativi dello stato di salute dell'Associato. In caso di deterioramento intellettuale dovranno essere prodotti precisi elementi descrittivi (test Mini Mental State Examination di Folstein).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla CAMPI.

La suddetta documentazione verrà esaminata da apposita Commissione istituita ad hoc e formata da un medico legale, un medico di commissioni invalidità asl ed un consigliere dell'associazione. La Commissione valuterà se

- ritenere accertato lo stato di non autosufficienza dell'Associato;
- richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza dell'Associato sembrano insufficienti. Nel caso sia accertato lo stato di non autosufficienza il CDA provvederà alla erogazione di liberalità in favore dell'associato.

Qualora sia rimasta disponibilità nella somma stanziata, CAMPI può procedere a successive liberalità nei confronti di uno stesso associato, riservandosi di effettuare/richiedere successivi accertamenti del permanere della condizione di non autosufficienza dell'Associato stesso.

Rimane comunque fermo la facoltà dell'Associato, o del suo caregiver, di riproporre successivamente domanda per stato di non autosufficienza sopravvenuto.

Pertanto, sulla base dei criteri INPS, ove l'indennità di accompagnamento è attualmente pari a 516,54 €/mese, si determina di erogare le donazioni nel modo seguente:

ai fruitori in maggio/giugno assegno di 4.000 euro
a nuovi fruitori luglio/dicembre assegno di 3.000 euro

Le norme attuative della LTC sono contenute nel REGOLAMENTO seguente che costituisce parte integrante di questa determina.

Roma 14 maggio 2018

Il CDA CAMPI

Dott. Antonio Azzolini (Consigliere CdA)
Dott. Francesco Burgio (Consigliere CdA)
Dott. Aldo Calderone (Presidente CdA)
Dott. Demetrio Houlis (Consigliere CdA)
Dott. Mario Rossini (Consigliere CdA)

REGOLAMENTO ATTUATIVO LTC

Art.1 - Limiti di età

La donazione è valida e operativa per tutti i colleghi, senza limite di età, che al momento del verificarsi dell'evento siano regolarmente iscritti alla Campi e siano in regola col pagamento del contributo assicurativo annuo.

Art.2 - Definizione dello stato di non autosufficienza/ LTC (Long Term Care)

È considerato in stato di non autosufficienza/LTC (Long Term Care) l'iscritto o associato che, a causa di una malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale

- presumibilmente in modo permanente - da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana indicate al successivo articolo 3, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

-Il livello di non autosufficienza è accertato da un medico e, al fine dell'accertamento, verranno seguite le procedure previste dai successivi Art. 4 e seguenti.

-Nel caso delle attività della vita quotidiana, tale livello è determinato sommando il numero di attività per le quali l'assicurato necessita di assistenza da parte di un'altra persona.

Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che vi sia l'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana di cui all'Art 2., l'iscritto che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la perdita delle capacità cognitive (quali ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze senili invalidanti di origine organica).

La perdita delle capacità cognitive viene definita come peggioramento o perdita delle facoltà intellettuali da valutarsi attraverso dati clinici e test standard che misurano il danneggiamento presente nelle seguenti aree:

- memoria di breve e lungo periodo;
- orientamento verso persone e luoghi e verso il tempo (conoscenza della data o dell'ora corrente);
- ragionamento deduttivo e astratto (risoluzione di semplici problemi, capacità di prendere decisioni razionali).

L'iscritto verrà considerato quale sofferente di perdita di capacità cognitive, se:

- esistono prove cliniche che la perdita di capacità cognitiva è dovuta a cause organiche;
- dalle risposte date dall'iscritto a test standard risulta la perdita delle capacità cognitive; la valutazione delle risposte deve avvenire in conformità alle procedure e ai dati contenuti in pubblicazioni scientifiche;
- la capacità intellettuale dell'iscritto è tale per cui, lo stesso necessita di essere sottoposto ad un continuo controllo o richiede una continua assistenza da parte di un'altra persona, al fine di proteggere l'iscritto stesso o terzi soggetti con i quali questi venisse a contatto.

In ogni caso, la donazione è erogata sia nei casi in cui la perdita dell'autosufficienza dia luogo al ricovero ospedaliero, che in quelli in cui non è previsto il ricovero.

Art.3 - Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL)

Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono:

1. lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo (radersi, pettinarsi, lavarsi i denti);
2. vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell'assicurato, per la parte superiore o inferiore del corpo;
3. nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto;
4. andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale con l'impiego di ausili e di indumenti specifici;
5. mobilità: la capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano anche con l'ausilio di attrezzature tecniche;
6. spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l'aiuto di ausili specifici.

Art.4 - Riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della CAMPI

Entro 60 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza ai sensi dell'art. 2 "Definizione dello stato di non autosufficienza/LTC", l'iscritto, o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare o che comunque si occupi dello stesso, dovrà contattare la CAMPI e produrre i documenti giustificativi dello stato di salute dell'iscritto.

Il fascicolo di richiesta di apertura del sinistro dovrà contenere un certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza dell'Associato e la data della sua

sopravvenienza. Dovrà inoltre precisare l'origine (ad esempio: incidentale o patologica) dell'affezione o delle affezioni.

In risposta, la CAMPI invierà un questionario al Medico curante o ospedaliero tramite l'Associato o un suo rappresentante.

Tale questionario dovrà essere compilato dal Medico curante o ospedaliero in collaborazione con la o le persone che si occupano effettivamente dell'Associato. Il medico dovrà inoltre fornire un rapporto che contenga i resoconti di ricovero ed il risultato degli esami complementari effettuati.

In caso di deterioramento intellettuale dovranno essere prodotti precisi elementi descrittivi (test Mini Mental State Examination di Folstein).

Fermo restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai criteri previsti all'Art. 2 "Definizione dello stato di non autosufficienza/LTC", se l'Associato è mantenuto al suo domicilio e se beneficia delle prestazioni di un servizio di cure o di ricovero a domicilio, potrà essere prodotta idonea documentazione da cui si desuma il riconoscimento dello stato di invalidità civile totale da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora detto riconoscimento non sia ancora avvenuto, potrà essere prodotta copia della domanda di invalidità civile presentata al Servizio Sanitario Nazionale.

Tutta la documentazione, comprensiva del questionario compilato dal medico dell'Associato, dovrà essere inviata alla CAMPI.

Quest'ultima, analizzata la suddetta documentazione, valuterà se:

- richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza dell'Associato sembrano insufficienti;
- ritenere accertato lo stato di non autosufficienza dell'Associato.

La CAMPI avrà sempre la possibilità di fare verificare lo stato di non autosufficienza dell'Associato da parte di un Medico di propria fiducia e di condizionare la prosecuzione della liquidazione delle prestazioni in contratto all'effettuazione degli esami o accertamenti ritenuti necessari.

Art.5 - Fase d'istruttoria

Al fine del riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della CAMPI, così come previsto dall'Art. 2 "Definizione dello stato di non autosufficienza/LTC", questa si impegna a rispettare le seguenti procedure di gestione.

Tempistiche di gestione:

- entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia da parte dell'Associato ovvero da parte di un suo rappresentante allo scopo delegato, CAMPI invia il questionario da compilare e richiedere ulteriore documentazione medica ove necessaria;
- entro 60 giorni dal ricevimento del questionario e della documentazione medica esaustiva CAMPI, ove lo ritenga necessario, si impegna a sottoporre l'Associato a visita;
- entro 120 giorni dal ricevimento del questionario, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno richiesta la visita, CAMPI si impegna a dare riscontro all'associato, in merito al riconoscimento o meno della non autosufficienza.

Nel caso in cui l'associato risulti in stato di non autosufficienza/LTC, la CAMPI, unitamente alla comunicazione con cui dichiara lo stato di non autosufficienza richiederà all'associato le coordinate bancarie sulle quale procedere al pagamento di quanto dovuto. Il pagamento da parte della CAMPI dovrà avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'associato.

Nei casi in cui l'associato non sia in stato di non autosufficienza/LTC, la CAMPI comunicherà l'esito dell'istruttoria specificandone i motivi, come da valutazione della Commissione medica istituita dalla CAMPI stessa, ed indicandone la rivedibilità.

Nel caso di lungodegenza la CAMPI si impegna, ferme le tempistiche di gestione di cui sopra, a sottoporre a visita l'associato ed a fornire a questi riscontro; in ogni caso, l'associato potrà presentare la cartella clinica, o in alternativa, una relazione medica redatta dalla struttura presso la

quale è in corso il ricovero da cui si desuma la data d'ingresso e i motivi che hanno reso necessario il ricovero.

Art.6 - Erogazione delle donazioni

Nel caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza secondo le condizioni dell'Art. 2 "Definizione dello stato di non autosufficienza/LTC", nei limiti delle disponibilità definite di anno in anno da parte del Consiglio di amministrazione,

La CAMPI può effettuare la donazione tramite bonifico bancario o tramite assegno bancario, in forma di rendita mensile o, in questa prima fase di avvio, in unica soluzione.

Art.7 - Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel corso del periodo di erogazione della prestazione, la CAMPI si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Associato. In tale occasione, sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La CAMPI si riserva comunque la possibilità di richiedere all'iscritto ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, ovvero di farlo esaminare da un Medico di propria scelta.

Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l'erogazione della donazione per perdita di autosufficienza, con effetto dalla data della propria richiesta, la CAMPI potrà cessare l'erogazione del beneficio.

Rimane comunque fermo il diritto dell'Iscritto di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza dovuto a cause sopravvenute.

se l'associato esce dallo stato di non autosufficienza è tenuto a darne comunicazione alla CAMPI entro un periodo di 30 giorni.

Inoltre, gli eredi dell'associato dovranno informare la CAMPI dell'intervenuto decesso dell'Iscritto entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso.

Art.8 – Criteri di esclusione

Sono esclusi tutti gli iscritti che al momento dell'inizio della LTC di CAMPI, si trovano nello stato di non riuscire a svolgere almeno una delle sei attività ordinarie della vita quotidiana, così come precedentemente definite oppure risultino già affetti da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la perdita delle capacità cognitive (quali ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze senili invalidanti di origine organica).